E66-1/2015 LAV

Avv. GUIDO PRIORI
C.so V. Emanuele II, 55 - 26100 Cremona
Tel. 0372 21073 - Fax 0372 423204

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

COPIA PER LA NOTIFICA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO *EX* ARTT. 414 E 700 C.P.C.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI

(*EX* ART. 151 C.P.C.)

^ ^ ^ ^ ^

PER: i sigg.ri: **Aldini Vittorina**, nata a Soresina (CR) il 16.10.1964 (C.F. LDN VTR 64R56 I849 W), residente in 26030 Malagnino (CR), Via S. Ambrogio n. 36, **Bellanti Oriana**, nata a Piazza Armerina (EN) il 17.09.1982 (C.F. BLL RNO 82P57 G580 K), residente in 26023 Grumello Cremonese (CR), Vicolo Leopardi n. 2, **Biazzi Vera**, nata a Cremona il 03.09.1983 (C.F. BZZ VRE 83P43 D150 W), residente in 26018 Trigolo (CR), Via Canevari n. 154, **Chinosi Ivana**, nata a Erice (TP) il 29.04.1979 (C.F. CHN VNI 79D69 D423 G), residente in 26012 Castelleone (CR), Via Monsignor Ferrari n. 52, **Contardi Tatiana**, nata a Soresina (CR) il 09.08.1980 (C.F. CNT TTN 80M49 I849 K), residente in 26021 Annicco (CR), Via Roma n. 14, **De Angeli Elena**, nata a Crema (CR) il 13.03.1980 (C.F. DNG LNE 80C53 D142 O), residente in 26013 Crema (CR), Via Sinigaglia n. 4, **De Febbrari Giovanna**, nata a Scafati (SA) il 23.05.1952 (C.F. DFB GNN 52E63 I483 Q), residente in 26020 Agnadello (CR), Via Padana n. 12, **De Paola Maria Anglona**, nata a Tursi (MT) il 28.06.1970 (C.F. DPL MNG 70H68 L477 L), residente in 20091 Bresso (MI), Via Vittorio Veneto n. 32, **Dossena Micaela**, nata a Crema (CR) il 25.06.1978 (C.F. DSS MCL 78H65 D142 I), residente in 26010 Casaletto Vaprio (CR), Via Regina della Pace n. 22, **Ferrari Carolina**, nata a Castelleone (CR) il 22.10.1961 (C.F. FRR CLN 61R62 C153 C), residente in 26020 Casalmorano (CR), Via Cairoli n. 6/A, **Genovese Emanuela**, nata a Comiso (RG) il 13.09.1983 (C.F. GNV MNL 83P53 C927 E), residente in 26100 Cremona, Via Malcantone n. 9, **Ghilotti Aurelia**, nata a Cremona il 30.03.1968 (C.F. GHL RLA 68C70 D150 O), residente in 26039 Vescovato (CR), Via Montanara n. 23, **Intrombatore Valentina**, nata a Vittoria (RG), il 23.11.1979 (C.F. NTR VNT 79S63 M088 Q), residente in 26100 Cremona, Via Tarquinio Merula n. 5, **Mazzoni Elena**, nata a Cremona il 27.02.1974 (C.F. MZZ LNE 74B67 D150 Y), residente in 26028 Sesto ed Uniti (CR), Via Cavatigozzi n. 18, **Nolli Barbara Marta**, nata a Cremona il 05.10.1977 (C.F. NLL BBR 77R45 D150 H), residente in 26028 Sesto ed Uniti (CR), Via Cavatigozzi n. 24/C, **Parati Maria Rosa**, nata a Romano di Lombardia (BG) il 29.12.1980 (C.F. PRT MRS 80T69 H509 R), residente in 26010 Sergnano (CR), Via Vittime della Guerra n. 11, **Porchera Elisa**, nata a Castelleone (CR) il 31.10.1974 (C.F. PRC LSE 74R71 C153 Y), residente in 26012 Castelleone (CR), Via Lamme n. 2/A, **Raimondi Claudia**, nata a Milano l'01.09.1970 (C.F. RMN CLD 70P41 F205 S), residente in 26010 Bagnolo Cremasco (CR), Via Madonna delle Viti n. 14/A, **Sertale Gennaro**, nato a Formia (LT) il 28.12.1981 (C.F. SRT GNR 81T28 D708 Y), residente in 26010 Izano (CR), Vicolo Maccalli n. 17/I, **Trovato Maria**, nata a Mutlangen (Germania) il 22.12.1979 (C.F. TRV MRA 79T62 Z112 N), residente in 26040 Torricella del Pizzo (CR), Via Rossa n. 44, **Vailati Sara**, nata a Lodi il 19.10.1985 (C.F. VLT SRA 85R59 E648 F), residente

- 7 AGO. 2015

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

in 24040 Arzago d'Adda (BG), Vicolo Breda n. 7/B, **Viadana Fiorenza**, nata a Pizzighettone (CR) il 26.07.1963 (C.F. VDN FNZ 63L66 G721 V), residente in 26026 Pizzighettone (CR), Via Vittorio Emanuele n. 26, tutti rappresentati, assistiti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSA DNC 65M03 H501 Z) del Foro di Roma, dall'avv. Cinzia Ganzerli (C.F. GNZCNZ76H61E897L) del Foro di Mantova e dall'avv. Guido Priori (C.F. PRRGDU72D21D150U) del Foro di Cremona, giuste procure in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax ai numeri 0642005658, 03761516249 e/o a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: **cinzia.ganzerli@mantova.pecavvocati.it** - avvguidopriori@cnfpec.it e domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

- ricorrenti

^ ^ ^ ^ ^

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna-Ufficio scolastico provinciale di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

- resistenti

OGGETTO:

FASE D'URGENZA: Ricorso *ex* art. 700 c.p.c. per l'inserimento in via cautelare ed urgente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide nella Provincia di Cremona, cioè nella graduatorie riservate ai docenti abilitati ed utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 relativamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria.

Richiesta urgente di presentazione immediata della domanda di inserimento nella III fascia delle G.A.E. definitive dell'Ambito provinciale di Cremona valide per gli aa.ss. 2014/2017, previa riattivazione urgente delle funzioni della piattaforma telematica *"istanza on-line"* al fine dell'utile inserimento in G.A.E. per la partecipazione al piano di immissioni in ruolo per l'a.s. 2015/2016. Previa disapplicazione e/o annullamento del Decreto Ministeriale 8 aprile 2014, n. 235, avente ad oggetto le modalità di iscrizione e di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017 per il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, nella parte in cui non ha consentito l'iscrizione nelle suddette graduatorie ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

FASE DI MERITO: Diritto all'inserimento a pieno titolo in graduatoria di terza fascia. Immissione ruolo per l'insegnamento nella scuola primaria e/o dell'infanzia dall'a.s. 2015/2016 in virtù del piano di assunzioni previsto dal Governo. Risarcimento del danno. Dichiarazione di legittimità e regolarità delle domande presentate in forma cartacea dalla ricorrente alle date del 15 maggio/20 giugno 2014, con tutti i titoli ed i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR. Risarcimento del danno.

ESPONE IN FATTO

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

1. I ricorrenti si trovano nelle situazioni di seguito esposte.

2. **Aldini Vittorina**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,
   A.S. 2009/2010: dal 19.10 al 30.06 – Scuola paritaria Maria Immacolata di Cremona
   A.S. 2010/2011: dal 13.09 al 17.06 – Scuola paritaria Sacra Famiglia di Cremona
   A.S. 2011/2012: dal 12.12 al 23.04 – DD Cremona Terzo di Cremona
   A.S. 2012/2013: dal 16.01 al 09.06 – IC di Casalmaggiore (CR)
   A.S. 2013/2014: dal 02.10 al 30.06 – IC Cremona 1 di Cremona
   A.S. 2014/2015: dal 01.10 al 30.06 – IC di Casalmaggiore (CR).

3. **Bellanti Oriana**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,
   A.S. 2004/2005: dal 09.03 al 01.06 – IC Falcone Borsellino di Offanengo (CR)
   A.S. 2005/2006: dal 19.10 al 26.05 – IC Benelli di Sergnano (CR)
   A.S. 2006/2007: dal 20.09 al 10.05 – IC Falcone Borsellino di Offanengo (CR)
   A.S. 2007/2008: dal 19.09 al 08.06 – IC Fermi di Pizzighettone (CR)
   A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 10.06 – IC Falcone Borsellino di Offanengo (CR)
   A.S. 2009/2010: dal 12.10 al 13.06 – II Circolo di Cremona
   A.S. 2010/2011: dal 27.09 al 30.06 – II Circolo di Cremona
   A.S. 2011/2012: dal 27.09 al 10.06 – IC Vida di San Bassano (CR)
   A.S. 2012/2013: dal 16.09 al 30.06 – IC Bertesi di Soresina (CR)
   A.S. 2013/2014: dal 19.09 al 30.06 – IC Sentati di Castelleone (CR)
   A.S. 2014/2015: dal 25.09 al 08.06 – IC Bertesi di Soresina (CR).

4. **Biazzi Vera**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,
   A.S. 2007/2008: dal 26.09 al 23.06 – Scuola paritaria del Comune di Cremona
   A.S. 2008/2009: dal 03.10 al 11.06 – I Circolo di Cremona
   A.S. 2009/2010: dal 01.09 al 11.07 – Scuola paritaria del Comune di Cremona
   A.S. 2010/2011: dal 01.09 al 30.06 – Scuola paritaria del Comune di Cremona
   A.S. 2011/2012: dal 01.09 al 29.06 – Scuola paritaria del Comune di Cremona
   A.S. 2012/2013: dal 12.09 al 28.06 – Scuola paritaria del Comune di Cremona
   A.S. 2013/2014: dal 30.09 al 09.06 – IC di Soresina (CR)
   A.S. 2014/2015: dal 29.09 al 08.06 – IC di Offanengo (CR).

5. **Chinosi Ivana**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,
   A.S. 2006/2007: dal 28.11 al 09.06 – IC di Mozzate (CO)
   A.S. 2007/2008: dal 21.09 al 08.06 – IC di Mozzate (CO)

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 30.06 – IC di Mozzate (CO)
A.S. 2009/2010: dal 13.10 al 30.06 – IC di Pizzighettone (CR)
A.S. 2010/2011: dal 28.09 al 30.06 – IC di San Bassano (CR)
A.S. 2011/2012: dal 01.10 al 30.06 – IC di San Bassano (CR)
A.S. 2012/2013: dal 24.09 al 30.06 – IC di Castelleone (CR)
A.S. 2013/2014: dal 19.09 al 30.06 – IC di Castelleone (CR)
A.S. 2014/2015: dal 29.09 al 30.06 – IC Crema Uno di Crema (CR).

6. **Contardi Tatiana**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di laurea in scienze della formazione e di diploma magistrale abilitante,
A.S. 2006/2007: dal 21.11 al 30.06 – IC di San Bassano (CR)
A.S. 2007/2008: dal 12.12 al 30.06 – IC di Pizzighettone (CR)
A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 30.06 – IC di Montodine (CR)
A.S. 2009/2010: dal 01.10 al 30.06 – IC di Montodine (CR)
A.S. 2010/2011: dal 20.09 al 30.06 – II Circolo di Cremona
A.S. 2011/2012: dal 23.09 al 30.06 – IC di San Bassano (CR)
A.S. 2012/2013: dal 24.09 al 30.06 – II Circolo di Cremona
A.S. 2013/2014: dal 23.09 al 30.06 – IC di Casalbuttano (CR)
A.S. 2014/2015: dal 29.09 al 30.06 – IC di Casalbuttano (CR).

7. **De Angeli Elena**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,
A.S. 2001/2002: dal 17.10 al 07.06 – IC di Sergnano (CR)
A.S. 2002/2003: dal 28.11 al 06.06 – DD di Rivolta d'Adda (CR)
A.S. 2003/2004: dal 08.03 al 15.04 – IC di Sergnano (CR)
A.S. 2004/2005: dal 25.02 al 30.06 – IC di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2005/2006: dal 26.09 al 30.06 – IC di Castelleone (CR)
A.S. 2006/2007: dal 18.09 al 30.06 – CD Crema Primo di Crema (CR)
A.S. 2007/2008: dal 11.09 al 30.06 – IC di Sergnano (CR)
A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 30.06 – CD Crema Secondo di Crema (CR)
A.S. 2009/2010: dal 23.09 al 09.06 – IC di Castelleone (CR)
A.S. 2010/2011: dal 20.09 al 30.06 – CD Crema Primo di Crema (CR)
A.S. 2011/2012: dal 19.09 al 30.06 – CD Crema Secondo di Crema (CR)
A.S. 2012/2013: dal 17.09 al 30.06 – CD Crema Secondo di Crema (CR)
A.S. 2013/2014: dal 13.09 al 30.06 – IC di Castelleone (CR)
A.S. 2014/2015: dal 15.09 al 30.06 – IC di Offanengo (CR).

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

8. **De Febbrari Giovanna**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,

A.S. 1976/1977: dal 26.01 al 08.06 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1977/1978: dal 27.01 al 31.05 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1978/1979: dal 11.01 al 11.05 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1979/1980: dal 05.12 al 24.06 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1980/1981: dal 06.10 al 31.08 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1981/1982: dal 05.10 al 30.06 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1982/1983: dal 15.09 al 06.06 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1983/1984: dal 19.09 al 14.06 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1984/1985: dal 11.10 al 15.06 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1985/1986: dal 17.09 al 20.12 – DD IV Circolo di Cremona
A.S. 1989/1990: dal 19.10 al 29.05 – DD II Circolo di Cremona
A.S. 2007/2008: dal 14.12 al 30.06 – DD di Pandino (CR)
A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 30.06 – DD di Pandino (CR)
A.S. 2009/2010: dal 01.10 al 30.06 – IC di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2010/2011: dal 24.09 al 12.06 – DD di Rivolta d'Adda (CR)
A.S. 2011/2012: dal 19.09 al 31.05 – DD di Pandino (CR)
A.S. 2012/2013: dal 17.09 al 30.06 – IC di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2013/2014: dal 16.09 al 30.06 – IC di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2014/2015: dal 16.09 al 30.06 – IC di Trescore Cremasco (CR).

9. **De Paola Maria Anglona**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,

A.S. 2014/2015: dal 30.09 al 08.06 – IC di Agnadello (CR).

10. **Dossena Micaela**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,

A.S. 1997/1998: dal 02.11 al 14.07 – Scuola dell'infanzia paritaria di Capralba (CR)
A.S. 1998/1999: dal 01.09 al 14.07 – Scuola dell'infanzia paritaria di Capralba (CR)
A.S. 1999/2000: dal 01.09 al 14.07 – Scuola dell'infanzia paritaria di Capralba (CR)
A.S. 2007/2008: dal 17.10 al 30.06 – Scuola primaria di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 10.06 – Scuola primaria di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2009/2010: dal 22.09 al 13.06 – Scuola primaria di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2010/2011: dal 24.09 al 30.06 – Scuola primaria di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2011/2012: dal 26.09 al 30.06 – Scuola primaria di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2012/2013: dal 18.09 al 30.06 – Scuola primaria di Trescore Cremasco (CR)

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

A.S. 2013/2014: dal 16.09 al 30.06 – Scuola primaria di Trescore Cremasco (CR)

A.S. 2014/2015: dal 16.09 al 08.06 – Scuola primaria di Trescore Cremasco (CR).

11. **Ferrari Carolina**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma abilitante,

A.S. 2007/2008: dal 25.09 al 15.06 – IC di Montodine (CR)

A.S. 2008/2009: dal 19.09 al 30.06 – CD Crema Primo di Crema (CR)

A.S. 2009/2010: dal 08.10 al 30.06 – IC di Soresina (CR)

A.S. 2010/2011: dal 07.10 al 30.06 – IC di Offanengo (CR)

A.S. 2011/2012: dal 26.09 al 30.06 – IC di Offanengo (CR)

A.S. 2012/2013: dal 01.10 al 30.06 – IC di Offanengo (CR)

A.S. 2013/2014: dal 23.09 al 08.06 – IC di Offanengo (CR)

A.S. 2014/2015: dal 15.09 al 30.06 – IC di Castelleone (CR).

12. **Genovese Emanuela**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,

A.S. 2006/2007: dal 03.10 al 30.06 – 4° Circolo di Cremona

A.S. 2007/2008: dal 24.09 al 05.05 – 4° Circolo di Cremona

A.S. 2008/2009: dal 29.09 al 30.06 – IC di San Bassano (CR)

A.S. 2010/2011: dal 27.09 al 30.06 – 3° Circolo di Cremona

A.S. 2011/2012: dal 03.10 al 10.06 – IC di Castelverde (CR)

A.S. 2012/2013: dal 22.09 al 09.06 – IC di Gussola (CR)

A.S. 2013/2014: dal 30.09 al 30.06 – IC di Castelverde (CR)

A.S. 2014/2015: dal 29.09 al 30.05 – IC Cremona 4 di Cremona.

13. **Ghilotti Aurelia**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,

A.S. 2008/2009: dal 01.10 al 31.05 – IC di Gussola (CR)

A.S. 2009/2010: dal 03.11 al 13.06 – IC di Casalbuttano (CR)

A.S. 2010/2011: dal 17.11 al 12.06 – CD di Casalmaggiore (CR)

A.S. 2011/2012: dal 11.10 al 31.05 – CD di Casalmaggiore (CR)

A.S. 2012/2013: dal 24.09 al 05.06 – IC di Gussola (CR)

A.S. 2013/2014: dal 01.10 al 08.06 – IC di Casalmaggiore (CR)

A.S. 2014/2015: dal 22.09 al 10.06 – IC di Casalmaggiore (CR).

14. **Introbatore Valentina**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,

A.S. 2006/2007: dal 20.09 al 12.06 – DD di Trasaghis (UD)

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

A.S. 2007/2008: dal 01.10 al 06.06 – DD di Trasaghis (UD)
A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 10.06 – DD di Trasaghis (UD)
A.S. 2009/2010: dal 15.10 al 31.10 – IC di Tricesimo (UD)
A.S. 2011/2012: dal 30.11 al 30.06 – IC di San Bassano (CR)
A.S. 2012/2013: dal 24.09 al 18.05 – IC Dedalo 2000 (CR)
A.S. 2013/2014: dal 30.09 al 08.06 – IC di San Bassano (CR)
A.S. 2014/2015: dal 29.09 al 30.06 – IC di Castelverde (CR).

15. **Mazzoni Elena**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,
A.S. 1998/1999: dal 21.10 al 27.07 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 1999/2000: dal 08.10 al 26.07 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 2000/2001: dal 11.09 al 14.08 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 2001/2002: dal 01.09 al 30.06 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 2002/2003: dal 01.09 al 14.08 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 2003/2004: dal 01.09 al 30.06 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 2004/2005: dal 01.09 al 30.06 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 2005/2006: dal 01.09 al 30.06 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 2006/2007: dal 19.09 al 23.07 – Scuola Infanzia comunale
A.S. 2007/2008: dal 05.11 al 30.06 – Scuola Primaria di San Bassano (CR)
A.S. 2008/2009: dal 09.09 al 31.08 – Scuola primaria di Canossa (RE)
A.S. 2009/2010: dal 01.09 al 31.08 – Scuola primaria di Canossa (RE)
A.S. 2010/2011: dal 20.09 al 13.06 – IC di San Bassano (CR)
A.S. 2011/2012: dal 21.09 al 30.06 – IC di San Bassano (CR)
A.S. 2012/2013: dal 21.09 al 30.06 – IC di Castelverde (CR)
A.S. 2013/2014: dal 17.09 al 30.06 – IC di Casalbuttano (CR)
A.S. 2014/2015: dal 18.09 al 30.06 – IC di Casalbuttano (CR).

16. **Nolli Barbara Marta**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,
A.S. 2006/2007: dal 21.09 al 31.07 – Scuola Infanzia paritaria di Sesto ed Uniti (CR)
A.S. 2007/2008: dal 10.09 al 30.06 – Scuola Infanzia paritaria di Sesto ed Uniti (CR)
A.S. 2008/2009: dal 01.09 al 30.06 – Scuola Infanzia paritaria di Sesto ed Uniti (RE)
A.S. 2009/2010: dal 01.09 al 30.06 – Scuola Infanzia paritaria di Sesto ed Uniti (RE)
A.S. 2011/2012: dal 05.09 al 30.06 – Scuola Infanzia paritaria di Sesto ed Uniti (CR)
A.S. 2012/2013: dal 09.10 al 09.06 – IC di Castelverde (CR)
A.S. 2013/2014: dal 30.09 al 30.06 – IC Cremona 1 di Cremona

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

A.S. 2014/2015: dal 30.09 al 30.06 – IC Cremona 1 di Cremona.

17. **Parati Maria Rosa**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma di liceo socio psico pedagogico abilitante,

A.S. 2007/2008: dal 17.09 al 07.06 – IC di Soncino (CR)
A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 30.06 – IC di Soncino (CR)
A.S. 2009/2010: dal 23.09 al 30.06 – IC di Sergnano (CR)
A.S. 2010/2011: dal 16.09 al 12.06 – IC di Sergnano (CR)
A.S. 2011/2012: dal 19.09 al 10.06 – IC di Sergnano (CR)
A.S. 2012/2013: dal 17.09 al 30.06 – IC di Sergnano (CR)
A.S. 2013/2014: dal 17.09 al 30.06 – IC di Sergnano (CR)
A.S. 2014/2015: dal 17.09 al 30.06 – IC di Offanengo (CR).

18. **Porchera Elisa**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di laurea in lingue e letterature straniere e di diploma magistrale abilitante,

A.S. 2011/2012: 18 giorni lavorativi presso tre diversi istituti della provincia di Cremona
A.S. 2003/2004: dal 19.01 al 08.03 – IC di Castelleone (CR)
A.S. 2014/2015: dal 26.09 al 08.06 – IC di Bagnolo Cremasco (CR).

19. **Raimondi Claudia**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di laurea in scienze politiche e di diploma magistrale abilitante,

A.S. 1992/1993: dal 04.03 al 31.03 – CD Crema II di Crema (CR)
A.S. 1994/1995: 07.02 e 01.06 – CD di Bagnolo Cremasco (CR)
A.S. 1997/1998: 10 gg. ad ottobre e 4 gg. ad aprile – IC di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2011/2012: dal 16.01 al 30.06 – CD di Bagnolo Cremasco (CR)
A.S. 2014/2015: dal 13.10 al 30.06 – CD di Bagnolo Cremasco (CR).

20. **Sertale Gennaro**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,

A.S. 2006/2007: dal 20.11 al 30.06 – IC di Offanengo (CR)
A.S. 2007/2008: dal 20.09 al 03.06 – IC di Offanengo (CR)
A.S. 2008/2009: dal 18.09 al 10.06 – IC di Offanengo (CR)
A.S. 2009/2010: dal 15.10 al 30.06 – IC di Soresina (CR)
A.S. 2010/2011: dal 21.09 al 30.06 – CD di Casalmaggiore (CR)
A.S. 2011/2012: dal 26.09 al 30.06 – CD di Rivolta d'Adda (CR)
A.S. 2012/2013: dal 18.09 al 30.06 – IC di Trescore Cremasco (CR)
A.S. 2013/2014: dal 16.09 al 30.06 – IC di Trescore Cremasco (CR)

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

A.S. 2014/2015: dal 15.09 al 30.06 – IC di Offanengo (CR).

21. **Trovato Maria**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di diploma magistrale abilitante,

A.S. 2008/2009: dal 30.09 al 16.06 – IC di Piadena (CR)

A.S. 2009/2010: dal 12.12 al 30.06 – IC di Vescovato (CR)

A.S. 2010/2011: dal 15.11 al 12.06 – CD Mazzolari di Cremona

A.S. 2011/2012: dal 17.10 al 06.06 – IC di Sospiro (CR)

A.S. 2012/2013: dal 22.09 al 08.06 – IC di Gussola (CR)

A.S. 2013/2014: dal 12.09 al 30.06 – IC di Casalmaggiore (CR)

A.S. 2014/2015: dal 17.09 al 30.06 – IC di Casalmaggiore (CR).

22. **Vailati Sara**, docente di scuola el./mat. (KS05) in possesso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria,

A.S. 2013/2014: dal 10.09 al 30.06 – Fondazione Asilo Infantile di Rivolta d'Adda (CR)

A.S. 2014/2015: dal 29.09 al 31.08 – IC di Rivolta d'Adda (CR).

23. **Viadana Fiorenza**, docente di scuola el./mat. (KT05) in possesso di laurea in pedagogia e di diploma magistrale abilitante,

A.S. 2013/2014: dal 09.01 al 08.06 – IC Cremona Cinque di Cremona

A.S. 2014/2015: dal 29.09 al 08.06 – IC di Offanengo (CR).

24. Tutti i docenti ricorrenti hanno conseguito il diploma di maturità magistrale/titolo equipollente entro l'anno scolastico 2001/2002 **(doc. 1,1bis,1ter);**

25. I ricorrenti sono dunque in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

26. I ricorrenti sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Cremona, ma nonostante il possesso del diploma magistrale, i medesimi non sono stati inseriti nelle GAE della provincia di Cremona (**doc.2**).

27. la previsione dell'art. 1, comma I bis, D.L. 97/2004 dispone che: "*Dall'anno scolastico 2005/2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria*".

28. Nonostante i ricorrenti avessero diritto ad ottenere incarichi di insegnamento nella scuola primaria/dell'infanzia riservati agli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso a quell'insegnamento (costituito in tal caso dal diploma magistrale), i medesimi ricorrenti sono stati esclusi, ad oggi, dalla possibilità di ottenere un incarico a tempo indeterminato..

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

29. In data 9 aprile 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 **(doc. 3)** con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalle quali dipende il futuro lavorativo dei docenti abilitati e abilitandi a vario titolo.

30. Il citato D.M. n. 235/2014, però, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia.

31. I ricorrenti non sono stati mai inseriti nelle GAE della provincia di Cremona nonostante i medesimi abbiano prodotto apposita domanda/diffida **(doc. 4)**

32. I ricorrenti, tutti insegnanti precari, aspirano ad essere inclusi, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cremona (Provincia in cui ha chiesto l'inserimento) valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

33. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 **(doc. 5)** ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

34. Sotto il profilo del ***fumus boni iuris*** pertanto deve ritenersi valida la domanda di inserimento/diffida nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, valide nel territorio della provincia di Cremona relativamente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria presentata dai ricorrenti **(cfr. doc. 4), essendo i ricorrenti medesimi in possesso del diploma magistrale conseguito entrol'a.s. 2001/2002.**

35. Sotto il profilo del ***periculum in mora*** si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste sotto un duplice profilo: la mancata inclusione dei ricorrenti nelle anzidette graduatorie precluderebbe loro, da un lato, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, e d'altro lato, di essere inseriti nei ruoli dell'amministrazione scolastica provinciale di Piacenza e di assumere servizio quali docenti a tempo indeterminato, poiché esclusi dalla terza fascia delle graduatorie utilizzate dal MIUR per l'assunzione dei docenti **(Cfr. Ord. Trib. Avezzano, del 9 giugno 2015, quale doc. 6)**.

36. Inoltre, si deduce che sussiste nel caso di specie quel pericolo di irrimediabile compromissione della professionalità acquisita dai ricorrenti in diversi anni di insegnamento quale docente precaria che *"..rende il rischio di verificazione non inerente ad un mero danno in re ipsa..**(cfr. circa i presupposti del periculum in mora, Ord. Trib, di Velletri, sez. lavoro, 17 ottobre 2005, doc. 7)"*** ma.che si concretizza nella sicura esclusione dei ricorrenti dalle assunzioni e dal conferimento di incarichi a tempo determinato sino al termine delle lezioni (31 agosto 2016) per l'anno scolastico 2015/2016 che si concluderanno tra il 30 giugno ed il 31 agosto 2015.

37. I ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR sono stati esclusi dal contingente di assunzioni previsto nel 2007 e anni successivi e si trovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Tale situazione si potrebbe ripetere nuovamente, poiché la legge di stabilità 2015 ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nei mesi di giugno – agosto 2015.

Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di reclutamento nei ruoli del corpo decente in base a quanto stabilito dall'art. 399 del d.lgs. 297/1994.

38. Pertanto, in caso di rigetto della presente istanza cautelare o di fissazione della prima udienza dopo il termine del 31 agosto 2015 si realizzerebbe il prospettato *periculum* e i ricorrenti – non essendo inseriti nella relativa graduatoria di terza fascia - perderebbero definitivamente la possibilità di essere convocati per incarichi e/o supplenze annuali, cui hanno diritto in virtù del possesso del titolo di studio abilitante.

39. In difetto, i docenti de quibus sarebbero privati, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, di punteggi di graduatoria, conseguenti i mancati incarichi ed utili all'ottenimento di incarichi per gli anni futuri, sia della possibilità di percepire una retribuzione congrua e dignitosa;

40. Infatti, in conseguenza di incarichi e/o supplenze la parte ricorrente matura un punteggio utile allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento, anche ai fini di una eventuale nomina in ruolo.

41. Come è noto il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art. 399 stabilisce che "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.*"

42. Dunque, il reclutamento e, quindi, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

43. Preme sottolineare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene espressamente riconosciuto dal D.M. 353 del 22/05/2014 **(doc. 8),** regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 nella parte in cui si prevede l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (notoriamente riservata agli abilitanti).

44. I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto solo nel 2014. Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria.

45. In particolare, l'art. 2 del citato D.M., rubricato *"Titoli di acceso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto", al comma 1, stabilisce che "Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare*

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: ... b) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:"...diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi...".

46. Lo stesso Regolamento (D.M. 131/07) richiamato dal D.M. 353/2014, all'art. 5, *"Graduatorie di circolo e d'Istituto"*, stabilisce: *"...3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:*

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".

Si può agevolmente concludere che il Diploma di Maturità Magistrale, ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento **valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia), nonché costituisce requisito idoneo all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come richiesto dagli odierni ricorrenti.**

27. Riassumendo, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella Scuola dell'Infanzia (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella Scuola Primaria (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

28. Pertanto, consegue che i ricorrenti avrebbero potuto ottenere incarichi di insegnamento presso le scuola primaria sin dal primo anno scolastico di servizio reso, ed a seguito della illegittima esclusione di cui si è detto hanno subito un danno economico che si calcola sottraendo dallo stipendio annuo docente scuola dell'infanzia e primaria come risulta dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola anno 2011, **doc. 9) × numero anni scolastici di servizio prestati,** detratte le somme che i ricorrenti hanno guadagnato in virtù degli incarichi temporanei che hanno svolto.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Sul punto si evidenzia che, **nonostante il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante sia avvenuta solo nell'anno 2014, preme precisare che i ricorrenti, avendo conseguito il diploma entro l'a.s. 2001/2002, avevano diritto all'inserimento in G.A.E sin dal momento in cui hanno ottenuto il primo incarico di docenza.**

Sul punto si confronti la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5841 del 2015 **(doc. 10)** con cui si è stabilito che "*...una normativa che individui i titoli di studio validi ai fini dell'accesso ad una procedura selettiva solo laddove conseguiti entro un certo periodo, appare pregiudicare la posizione di chi si fosse laureato successivamente, senza che a ciò corrisponda una reale esigenza di interesse pubblico..*".

Allo stesso modo può dirsi per coloro che erano già in possesso del diploma magistrale al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento avvenuta per effetto della legge 296/2006, i quali, proprio in virtù del possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione, non possono essere pregiudicati rispetto a coloro che hanno conseguito un qualsivoglia titolo abilitante in un momento successivo.

*****

DIRITTO

SUL PERICULUM IN MORA

Nel precisare i contorni del *thema decidendum* dell'odierna azione cautelare proposta dai ricorrenti, occorre evidenziare come essa sia diretta ad ottenere l'immediato inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide nel territorio della Provincia di Cremona per il triennio 2014/2017 relativamente alla scuola primaria e dell'infanzia, nell'ottica di poter ottenere – entro il 31 agosto 2015 – l'immissione in ruolo ovvero una supplenza annuale, dalle quali sarebbe irrimediabilmente esclusa a causa del reiterato comportamento della P.A. resistente.

Invero, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria di terza fascia costituita per il triennio 2014/2017 nella provincia di Cremona.

Nelle more del giudizio ordinario si rende necessaria una misura cautelare che consenta ai ricorrenti di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che ritenga legittima e tempestiva la domanda presentata dai ricorrenti in forma cartacea nel 2014/2015 (cfr. doc.4), nella quale i ricorrenti hanno indicato in modo puntuale i propri titoli.

Si precisa che la domanda di inserimento è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dai ricorrenti e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

La legge in corso di approvazione recante per la quale si attende un ultimo passaggio alla Camera dei Deputati, recante norme per la *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.."* in particolare prevede che, per l'a.s. 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

- **i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico indetto con D.D.G. n. 82/2012;**
- **gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.**

Pertanto, in caso di approvazione definitiva della ridetta legge prima della pronuncia del Tribunale, i ricorrenti non potrebbero utilmente partecipare al programma di assunzioni a tempo determinato, pur avendone i requisiti.

Sul punto si confronti la recentissima ordinanza del Tribunale del lavoro di Cremona, emessa il giorno 11 giugno 2015 sul ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. segnato con il n. r.g. 375/2015 **(doc. 11)** in fattispecie identica a quella per cui è causa, nella quale il Giudice ha ordinato al MIUR ***"..di consentire al ricorrente di presentare la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Torino, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze on-line" ovvero ammettendo la presentazione della domanda in forma cartacea; di accogliere la domanda di cui sopra a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini della partecipazione del ricorrente al piano straordinario di immissioni in ruolo".***

Il Giudice ha rilevato come nel caso trattasi di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale che non è non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico 2015/2016 le cui procedure dirette al conferimento degli incarichi si concluderanno prima della fina del mese di agosto 2015, e dunque prima della possibile conclusione del giudizio ordinario.

L'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti comporterebbe la perdita di opportunità di occupazione all'interno della scuola statale.

Sul punto la giurisprudenza (cfr. Tribunale di Latina, sez. lavoro, Ord. 22 maggio 2012) ha ritenuto che la mancata inclusione nelle graduatorie, oggetto di causa, riduce drasticamente la possibilità di ricevere incarichi, e che la conseguente perdita di *chance* di lavoro comporta un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro patrimoniale.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dai ricorrenti (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarà già leso nelle more del giudizio ordinario, ovvero si realizzerebbe il c.d. *periculum* avverso il quale la sentenza di merito non potrebbe porre rimedio.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Sotto il profilo del danno irreparabile e della necessità di provvedere con urgenza si rappresenta che, come affermato dalla giurisprudenza di merito che si sta formando su identiche questioni *"... sussiste il periculum in mora, poiché la mancata inclusione nelle graduatorie precluderebbe alla ricorrente sia la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato che di essere assunta nei ruoli dell'amministrazione scolastica* ***(cfr. doc.5)***[1].

Proprio sul presupposto del possesso del titolo di studio abilitante (costituito dal diploma magistrale, rispetto al cui valore abilitativo non vi sono più dubbi[2]) i ricorrenti hanno quindi richiesto l'inserimento nelle indicate graduatorie.

I ricorrenti pertanto, in possesso del requisito abilitante del diploma magistrale, hanno chiesto l'iscrizione a seguito della procedura di iscrizione/aggiornamento indetta con il decreto ministeriale n. 235/2014 e con riferimento al triennio 2014/2017.

Infatti si profila come attualissimo l'interesse dei docente ad ottenere la reclamata iscrizione nelle graduatorie indicate in via d'urgenza poiché, non solo essi possiedono il requisito per l'iscrizione consistente nel diploma magistrale, ma soprattutto perché il mancato inserimento comporterebbe per i medesimi la perdita della possibilità di ottenere incarichi di docenza con tutto ciò che ne consegue anche in termini di punteggi ed avanzamenti nelle rispettive graduatorie.

Con riferimento alla *chance* di assunzione in ruolo di cui al programma in atto da parte del Governo ed all'esame definitivo del Parlamento, ovviamente, si deduce che essa sarà concessa solo ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia alla formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia ecc.

E' del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei ricorrenti (diplomata magistrale entro l'a.s. 2001/2002) **dopo la conclusione del complesso meccanismo in corso di realizzazione in Parlamento** non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzione perché impedirebbe alla ricorrente l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo una pronuncia di merito postuma rispetto al suddetto piano di assunzioni, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

I ricorrenti, in definitiva, sotto il profilo del *periculum in mora* ritiene di aver dimostrato la sussistenza di un concreto ed effettivo pregiudizio che deriverebbe dal tempo fisiologicamente necessario per lo svolgimento di un giudizio di merito.

Difatti, per opinione consolidata circa l'accoglimento della tutela cautelare nel processo del lavoro il **Tribunale di Velletri, sez. lavoro, ord. 17 dicembre 2009** ha condivisibilmente affermato che *"..devono ritenersi suscettibili*

[1] In termini si cfr. anche Ord. Tribunale del lavoro di Cremona, sez. lavoro, allegata.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

di tutela ex art. 700 c.p.c.. non solo i beni personalissimi della vita e della salute, ma anche tutti quelli che costituiscono l'oggetto dei beni personalissimi dell'uomo come singolo; nell'ambito del processo del lavoro, rientra senz'altro, la tutela della esecuzione della prestazione lavorativa, che non assicura soltanto l'adempimento di una obbligazione, ma anche l'esercizio di un diritto che assicura al prestatore d'opera professionale la possibilità di realizzare ed arricchire la propria personalità; così pure il diritto alla retribuzione qualora sia necessario a condurre una esistenza libera e dignitosa nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost".

Appare evidente come l'esclusione dei ricorrenti dalla possibilità di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e la conseguente esclusione, da un lato dalla programmata assunzione in ruolo prevista dal Governo per tutti i docenti precari in possesso di abilitazione, e dall'altro dalla possibilità di ottenere anche solo un incarico di supplenza annuale per effetto del mancato inserimento nelle graduatorie, determinano la violazione degli artt. 2, 3, 4 e 36 Cost., poiché tale esclusione non consente ai ricorrenti di realizzarsi quale docente, sebbene in possesso del titolo di studio che la abilita all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

Di contro, come affermato di recente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014 *"l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce per la ricorrente residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile".*

In altri termini, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere il giudizio nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra* consentendo ai ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissioni in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie perennemente *sub judice*.

Si deduce altresì che l'eventuale accoglimento di altri ricorsi pendenti nell'ambito provinciale di Piacenza non determinerebbe alcun aggravamento delle procedure *de quibus* poiché, se da un lato l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., d'altro lato ***"..il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo..."***, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 20 dicembre 1999, rispetto ***"..al rischio per l'Amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura".***

IN PUNTO DI *FUMUS BONI IURIS* si precisa brevemente sin d'ora che l'esclusione operata dal MIUR è illegittima, sol se si considera che l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso **– al momento dell'entrata in vigore della legge – della abilitazione.**

Risulta documentato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 **(cfr. doc. 5)**, ha annullato il D.M. 235/2015 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. In particolare, nella motivazione della citata sentenza, che ha accolto l'appello proposto da un gruppo di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e che lamentavano il mancato inserimento nella terza fascia

[2] Cfr. Consiglio di Stato, n. 1973/2015 ed altre.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

delle graduatorie ad esaurimento, si legge: *"ora non sembra altresì esservi dubbio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta solo nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Risulta, altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal d.m. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sono illegittimi e vanni annullati (...). In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti ora ad esaurimento".*

Si specifica che:

- la legge n. 296/2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all'inserimento;
- il MIUR avrebbe infatti dovuto, nel momento in cui il d.P.R. 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato n. 4292/2013 (**doc. 11**) ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento;
- **in ogni caso, i ricorrenti non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino all'anno 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non era considerato abilitante ed il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.**

A) LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GRADUATORIE SCOLASTICHE PERMANENTI, OGGI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un *iter* concorsuale ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

Tale sistema, a differenza di quanto accade all'esito di un concorso, fa si che l'assunzione del candidato non sia immediata ma meramente eventuale e futura in quanto connessa ai posti di lavoro che si renderanno di volta in volta disponibili che potrebbe anche, in ipotesi, mai avvenire.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Mancano, infatti, i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

Per la prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del d.lgs n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del Giudice amministrativo poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni, generali ed astratte, che regolano la materia delle graduatorie scolastiche, e né, tanto meno, l'*iter* concorsuale, ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse. In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi ma veri e propri diritti soggettivi in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della graduatoria che riguardano un rapporto già in essere e, pertanto, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sulla giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche permanenti, trasformate poi in graduatorie ad esaurimento, si è espressa costantemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo che "*Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente,* ***con salvezza delle posizioni di questi ultimi****. La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché* ***non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili****. Ciò perchè l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che* ***sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria****, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.*

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.

Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cass. S.u. n. 1203/2000, n. 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che ***appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria*** *(Cass. Su. n. 1989/2004). In particolare, con le decisioni n. 11563/2007 e n. 14290/2007 si è affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata*" (Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza 13 febbraio 2008, n. 3399).

Anche successivamente la medesima Suprema Corte ha ribadito che "*In materia di* ***graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola*** *di cui alla l. n. 296/06, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42),* ***la giurisdizione spetta al g.o.****, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto* ***la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione***" (**Cass. Civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032**).

Da ultimo, la medesima Suprema Corte, in una causa relativa all'impugnazione della graduatoria per l'accesso ai ruoli professionali del personale ATA, ha ribadito che "*Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria...la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti*

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario." (Cass. Civ. Sez.Un. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014).

Anche il T.A.R. ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla giurisdizione in materia di graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, stabilendo che "*Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2001 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia)*" ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che: *"la questione sottoposta ...va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni...fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'Amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale...infatti, da un lato, si tratta di atti gestori, del datore di lavoro pubblico...; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo. Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie le conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti "...che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato...di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto al conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.*" (**T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 1021 del 30 gennaio 2012**).

Nella sentenza sopra citata il Consiglio di Stato in seduta plenaria ha stabilito, altresì, che "*...Le graduatorie degli insegnanti...non sono state stilate' a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a*

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Consegue da ciò che ***la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie...è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa...***

Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, ***le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa (artt. 401, 553 e 554 del d.lgs. n. 297 del 1994), essere periodicamente aggiornate e quindi essendo le stesse fisiologicamente "mutevoli"***.

Sempre il Consiglio di Stato ha stabilito che "*Il g.a non ha giurisdizione nel caso in cui, al di là del "petitum" formale, la pretesa fatta valere si configuri come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi; infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi...*" (Cons. Stato, Sez. VI, 11/01/2012, n. 113).

In conclusione la giurisdizione a conoscere del presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta in capo al Giudice Ordinario quale Giudice del Lavoro.

FUMUS BONI IURIS

LA NORMATIVA SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PREVISTA DAL D.M. 235 DEL 01.04.2014

Ai ricorrenti è stata negata la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605 e 607 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che costituiscono la principale modalità di reclutamento del personale docente, nonostante il possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2011/2002.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, all'articolo 1 stabilisce che: "*1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa".

Al successivo art. 7 è stabilito che: "*1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche. 2. Con successivi provvedimenti, sono dettate*

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamneto delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.".

All'art. 9 commi 2 e 3, del medesimo decreto, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: "la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere, sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web [...].".

L'art. 10, comma 2, lettera b, del Decreto in oggetto, infine, ha stabilito che: "*[...] è motivo di esclusione* [...] *la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].*".

Dalla normativa sopra riportata si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (da ora, per brevità, solo GAE) può essere presentata esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, con modalità telematica attraverso il sito "Istanze *on line*", precludendo, pertanto, a chi non figura nelle stesse, la possibilità di presentare domanda di inserimento.

Come rilevato in fatto, a tale determinazione negativa si è pervenuti a causa del protratto comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente che, in contrasto con la normativa vigente, non ha mai ritenuto che il Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisse valido titolo abilitativo all'insegnamento. Ne è derivato che alla ricorrente è stato di fatto impedito di inserirsi nel terzo scaglione delle graduatorie permanenti ai sensi dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) e della tabella allegata, ove si prevede espressamente quale requisito di ammissione «*...il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per* ***l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto*** *per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente...*».

In altri termini, i ricorrenti sin dal conseguimento del titolo di studio aveva diritto ad inserirsi nelle graduatorie (permanenti prima e poi ad esaurimento) per accedere stabilmente in ruolo tramite il meccanismo del c.d. doppio canale, e soltanto il protratto comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione scolastica ha impedito tale possibilità.

Ed invero va evidenziato che la natura abilitante del Diploma magistrale sia ormai acclarata, come riconosciuto sia dalla giurisprudenza nazionale[3] che dagli organismi comunitari e, di recente, finanche dallo stesso Ministero resistente.

[3] Cfr. Consiglio di Stato, Ord. n. 4834 deel 21 ottobre 2014; Consiglio di Stato, Parere 4929 del 5 giugno 2013.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Giova precisare che l'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso al momento dell'entrata in vigore della legge, della abilitazione.

Gli artt. 197 e 403 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 267, peraltro, dispongono espressamente che il Diploma di studi Magistrale consenta di espletare l'attività di docenza nelle scuole elementari (ora primarie, appunto), stabilendo che tale titolo di studi abiliti all'insegnamento.

Sul punto, è inequivoco il tenore letterale dell'art. 197, co. 1 del D.Lgs. n. 297/94 cit. laddove statuisce che *«[...] Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [...]».*

Orbene, tale valore legale è stato riconosciuto a tutti i diplomi conseguiti al termine di corsi di studio avviati nell'a.s. 1997/1998 e terminati entro l'a.s. 2001/2002 ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, recante la definizione delle norme transitorie per il passaggio alla formazione universitaria prevista dall'art. 3, co. 8 della L. 19 novembre 1990 n. 341.

Con la disposizione in parola, infatti, si è inteso preservare i diritti acquisiti dei diplomandi che erano ancora in regola con il proprio corso di studi allorquando si diede attuazione alla riforma dettata dalla L. n. 341/1990 cit.

In tal senso, il Legislatore aveva previsto che il diploma regolarmente conseguito avrebbe conservato *"in via permanente"* il valore di titolo abilitativo all'insegnamento nelle scuole elementari.

A conferma di tanto, si deve evidenziare che, di contro, per i soggetti che non avessero terminato entro la scadenza naturale il proprio percorso di studi, non avrebbero trovato applicazione gli effetti della norma transitoria: in tal senso, non lascia adito a dubbi la disposizione dettata dall'art. 2, co. 2 del D.I. 10.3.1997 laddove prevede che *«Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico».*

Ad ogni modo, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è attestato da numerose circolari ministeriali (cfr. Circolare Ministeriale 15 luglio 1997 n. 341; Circolare Ministeriale 2 novembre 1998 n. 439), nonché – in termini assolutamente chiari – dall'art. 15, co. 7 del d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, a mente del quale *«I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».*

Secondo il regime precedente la riforma, pertanto, il superamento del concorso pubblico a cattedre nella scuola elementare comportava l'immissione in ruolo, posto che l'abilitazione derivava *ex lege* dal conseguimento del titolo di studio, a differenza di quanto previsto per gli altri ordini di scuola, in relazione ai quali il superamento del concorso aveva un effetto abilitante ai sensi del successivo art. 400, co. 12.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Con D.M. 25 marzo 2013 n. 81 (art. 4, co. 1, lett. i ed l) sono state introdotte alcune modifiche al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 (recante definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), ove si prevede chiaramente che il titolo in questione conserva il proprio valore legale. Inoltre si precisa che tale titolo è valido ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. g), della Legge 10 marzo 2000, n. 62, a mente del quale possono essere destinatari di incarichi di docenza nelle scuole paritarie soltanto insegnanti muniti di apposita abilitazione.

Ma vi è di più. Con comunicazione della Direzione Servizi – Libera circolazione dei professionisti del 21 maggio 2013, la Commissione europea ha evidenziato l'effetto abilitativo scaturente dal Diploma magistrale conseguito ante riforma.

L'art. 12 della Direttiva 36/2005/CE, infatti, dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdano la propria validità ai fini dell'esercizio della professione, in conformità al basilare principio giuridico del *tempus regit actum*, sicché il valore di un provvedimento non può essere modificato retroattivamente da successive disposizioni legislative. In applicazione della norma in parola ed a seguito dell'avvio della fase di precontenzioso per procedura di infrazione (4196/2013), peraltro, il Ministero resistente ha accolto numerose domande volte alla certificazione del Diploma magistrale ante 2002 quale titolo assimilato ai sensi della normativa comunitaria.

Del resto, il Parlamento europeo, con atto del 31 gennaio 2014, a seguito di un'istruttoria approfondita svolta in contraddittorio con lo stesso Ministero resistente, ha avuto modo di affermare che i titolari di diploma magistrale erano pienamente legittimati all'insegnamento, sicché le procedure concorsuali previste dalla normativa costituivano mere modalità di reclutamento del personale e non determinavano alcun effetto abilitativo («*After analysis of the Italian legislation, the Commission came to the conclusion that holders of the diploma di "Maturità Magistrale" were fully qualified to teach in Italy and that the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools*»). Come è dato desumere dal suddetto provvedimento, a tale conclusione era pervenuto lo stesso Ministero in una nota di risposta al Parlamento europeo del 21 agosto 2013.

Come già detto, con parere del Consiglio di Stato, Sez. III, Adunanza del 5 giugno 2013, reso sull'affare n. 04929/2012 è stato chiarito come la normativa vigente deponga in modo inequivocabile nel senso di ritenere i soggetti muniti del suddetto titolo di studio effettivamente abilitati all'insegnamento. Di talché è stata riconosciuta l'illegittimità del D.M. n. 62/2011, «*nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia*».

In tal senso, alla luce una di chiara ricostruzione interpretativa del quadro normativo vigente, è stato affermato che «*prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M.*

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012».

Come rilevato in fatto, il MIUR ha previsto che i Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006 **(doc. 11)**, con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illegittima, dal momento che crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 1, cos. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306, dispone espressamente che «*L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124*».

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d. *doppio canale* a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che «*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*», così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto incomprimibile all'assunzione in ruolo tramite "*doppio canale*".

Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento *quibus*, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).

Ma vi è di più!

Lo stesso D.M. 572/2013 consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio[4].

Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultra-decennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle Graduatorie ad esaurimento.

Ne discende che i ricorrenti, quali titolari di abilitazione, possono ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto (GI) dove sono inseriti i ricorrenti, di certo non assicura neanche la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, posto che le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didatti per posti solo disponibili al 31 dicembre, sono conferite con priorità ai docenti iscritti nelle GAE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In tal senso, non costituisce elemento ostativo la disciplina vigente che, con ogni evidenza, va interpretata *secundum costitutionem*, dal momento che spetta al giudice adito offrire una lettura del dato normativo che sia compatibile con i principi ed i valori sanciti dalla Carta costituzionale. Al riguardo, appare imprescindibile che

[4] Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 21 dicembre 2013 n. 11078.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

l'esegesi dell'ordinamento di settore non si ponga su un piano meramente astratto, bensì tenga conto degli effetti concreti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

Orbene, come detto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un *corpus* normativo autonomo, dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore. In tal senso, il meccanismo del c.d. *doppio canale*, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una *condicio sine qua non* per assicurare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, a tempo determinato o indeterminato.

Al riguardo, i profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti arresti[5] ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie *de quibus* (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quali percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca "specialità e completezza" il *corpus* normativo relativo al reclutamento del personale scolastico. Il sistema delle graduatorie (permanenti , prima, e ad esaurimento, poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l'indefettibilità del meccanismo del c.d. *doppio canale*, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l'irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

E' pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. *doppio canale* ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale *corpus* normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario.

Al riguardo, a stretto rigore, l'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit. non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.

Orbene, occorre rimarcare come l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito alla ricorrente di usufruire del meccanismo del cd. doppio canale ai

[5] Cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

fini dell'immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come rilevato in fatto, per oltre un decennio l'unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie *de quibus* a causa della reiterata vacanza concorsuale!

Peraltro, va precisato che la *ratio* sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che – diversamente dai ricorrenti – avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

In modo costante e reiterato, infatti, il Legislatore ha sempre consentito l'immissione in ruolo di docenti che si abilitavano nelle more dell'attuazione del processo di riforma del sistema di reclutamento, sicché – per evidente analogia di *ratio* normativa – nulla esclude di estendere la medesima facoltà a soggetti, quali i ricorrenti, che erano già abilitanti in virtù del conseguimento del Diploma magistrale.

Basti pensare, ad esempio, che con l'art. 14, co. 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

Si è venuta così a determinare un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno della ricorrente, la quale sinora non ha potuto ottenere altro che brevi contratti di supplenza temporanei, siccome illegittimamente inserita soltanto nella II fascia delle graduatorie di istituto (ossia tra i docenti non abilitati).

LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.*" (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "*[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]*".

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*".

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*", sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che "*Visto il*

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che "*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale*".

Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: "*In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna*".

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il "*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425*". L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: "*I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare*".

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, "*...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il*

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.".

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il Legislatore da sempre ha ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

IDONEITA' DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITA' MAGISTRALE PER L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL 16 .04.2015

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata "Istanze *on line*".

Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle "*Modalità di presentazione delle domande*", si prevede che: "[...] *la domanda* [...] *dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità* [...]:

a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);*

b) inserimento della domanda via web."

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] *è motivo di esclusione* [...] *la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3* [...]."

La piattaforma *web* del MIUR denominata "Istanze *on line*", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle parti ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che "*non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.*".

E ancora "*[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]*".

SULLA EFFICACIA *ERGA OMNES* DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento[6].

[6] Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811[7] ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della stessa invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

*****

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO IN VIA D'URGENZA

all'Ill.mo Tribunale Civile di CREMONA, Sezione Lavoro, affinché, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c. e la natura documentale della presente controversia, **previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità o di annullamento in via d'urgenza del D.M. 8 aprile 2014, n. 235 nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda *on-line* di inserimento nella III fasci delle G.A.E. della Provincia di Cremona per le classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e di conseguenza nella parte in cui non ha consentito ai medesimi ricorrenti l'inserimento nelle suddette graduatorie anche se in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002,**

nonché previo accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nella graduatoria di proprio interesse,

IN VIA CAUTELARE

Voglia accogliere il presente ricorso cautelare ordinando *inaudita altera parte* al MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di inserire immediatamente ed a pieno titolo i ricorrenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide nel territorio della provincia di Cremona relativamente alla scuola primaria ed alla scuola dell'infanzia valide per il triennio 2014/2017, **ovvero, ma in subordine, consentire ai ricorrenti la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle G.A.E. definitive dell'Ambito provinciale di Cremona valide per gli aa.ss. 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica *"istanza on-line"*, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda/diffida presentata in forma cartacea dai ricorrenti negli anni 2014/2015,** con tutti i titoli ed i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR;

[7] Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che "*...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor partecipationis*".

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per quanto di propria competenza e determinazione, di **accogliere la conseguente domanda dei ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti di legge, e dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.**

In alternativa, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica anche a mezzo fax o via PEC del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ed assunte in tale sede, se ritenuto, sommarie informazioni ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, **sempre previa disapplicazione in via d'urgenza del D.M. 8 aprile 2014, n. 235 nella parte in cui non ha consentito l'iscrizione nelle suddette graduatorie ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ed accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nella graduatoria di proprio interesse anche riattivando la piattaforma *"Istanza on-line"* come richiesto,**

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito emettere un provvedimento di conferma del decreto *inaudita altera parte,* ovvero Voglia in quella sede ordinare al MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di inserire immediatamente ed a pieno titolo i ricorrenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio 2014/2017 nel territorio della provincia di Cremona relativamente alla scuola primaria ed alla scuola dell'infanzia.

In subordine, nel caso in cui i ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in G.A.E., si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017 – così come rettificate per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale – ai fini di una corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria delle spese di lite della presente fase cautelare con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatari.

Nel merito rassegna le seguenti,

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa disapplicazione del d.m. 235/2014 nella parte in cui preclude ai ricorrenti, munita del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, il diritto all'inserimento nella terza fascia delle GAE della provincia di Cremona,

1. accertare e dichiarare che il diploma magistrale conseguito dai ricorrenti entro l'a.s. 2001/2002 costituisce titolo di studio abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e requisito idoneo per l'inserimento a pieno titolo dei ricorrenti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) dell'ambito provinciale di Cremona, da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

2. **accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti** ad essere inseriti, fin dall'inizio dell'a.s. 2013/2014 o da altra data ritenuta di giustizia, nelle GAE e/o in subordine in una graduatoria aggiuntiva ed esclusiva già costituita in coda alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;

3. **in subordine, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti** ad essere inseriti, fin dall'inizio dal 1 settembre 2014 (a.s. 2014/2015) ovvero dall'a.s. 2007/2008, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, nelle GAE e/o in subordine in una graduatoria aggiuntiva ed esclusiva già costituita in coda alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati.

Per l'effetto ordinare al MIUR di provvedere all'immediato inserimento dei ricorrenti nelle indicate GAE sin dall'a.s. 2013/2014, ovvero dal 1 settembre 2014, o da altra data ritenuta di giustizia anche precedente come indicato;

ordinare al MIUR di consentire alla ricorrente la partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo, e dunque **assumere** in ruolo i ricorrenti negli organici dell'ambito provinciale di Cremona per l'insegnamento nella scuola primaria e/o nella scuola dell'infanzia previo corretto inserimento nella posizione in graduatoria all'esito della valutazione dei propri titoli ed assegnazione del corretto punteggio conseguito nella propria carriera di docente.

Accertare se i ricorrenti avessero avuto diritto all'inserimento in GAE sin dall'a.s. 2013/2014 o dall'a.s. 2007/2008 o altra data di giustizia, ovvero se avesse avuto diritto all'inserimento in ruolo per l'insegnamento nella scuola primaria o dell'infanzia sin dall'a.s. 2013/2014 o da altra data di giustizia.

Per l'effetto Voglia condannare il MIUR al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti a seguito dell'illegittimo comportamento serbato dalla P.A. resistente per non aver inserito i ricorrenti nelle GAE sin dal primo a.s. di servizio o da altra data di giustizia, e per non aver assegnato ai medesimi ricorrenti incarichi di docenza nella scuola primaria sin dall'anno scolastico 2013/2014 o in precedenza o in altra data ritenuta di giustizia, nonostante il possesso del titolo di studio idoneo all'insegnamento nella scuola primaria ed alla inclusione nelle indicate graduatorie ad esaurimento, **nella misura ritenuta di giustizia ovvero secondo equità** ed anche a seguito di idonea C.T.U. contabile di cui si chiede sin d'ora la nomina, al fine del calcolo delle spettanza economiche in favore della ricorrente.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1) autodichiarazione sostitutiva servizi resi, titoli abilitanti posseduti e graduatoria d'inserimento attuale/diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; 1bis) contratti di lavoro a tempo determinato ricorrenti; 1 ter) buste paga ricorrenti;

2) graduatorie di circolo/d'istituto della provincia di Cremona nelle quali risultano inseriti i ricorrenti;

3) Decreto Ministeriale n. 235 dell'8 aprile 2014;

4) copia domanda di inserimento in graduatoria/diffida per l'inserimento in gae presentata dai ricorrenti;

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

5) copia sentenza Consiglio Stato, sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015;

6) Tribunale di Avezzano, sez. lavoro, Ordinanza 9 giugno 2015;

7) Tribunale di Velletri, sez. lavoro, Ordinanza 18 ottobre 2005;

8) Decreto Ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014;

9) CCNL Scuola a stralcio e Tabella A allegata al CCNL Scuola anno 2011;

10) Sentenza TAR LAZIO n.5841 del 2015;

11) Pronunce giurisprudenziali '15 di accoglimento ricorsi per l'inserimento in gae;

12) L. n. 296 del 2006 a stralcio.

Mantova-Roma, 27 luglio 2015

Avv. Cinzia Ganzerli

Avv. Domenico Naso

Avv. Guido Priori

^ ^ ^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI

(*EX* ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONGONO

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cremona per le classi concorsuali AAAA ed EEEE;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cremona, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari;

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per i ricorrenti;

- **sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che** *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- considerato che anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato tale forma di notificazione riconoscendo esplicitamente che *"..l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché le peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cremona, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017 – **attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR dei seguenti dati:**

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Cremona per le classi di concorso (AAAA) ed (EEEE);

STUDIO LEGALE & SOCIETARIO
NASO & ASSOCIATI
Tel. 06/42.01.47.95 Fax. 06/42.00.56.58
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
000187- Roma

AVV. CINZIA GANZERLI
VIA PRINCIPE AMEDEO N.44
46100 MANTOVA
TEL.03761516248 FAX 03761516249

e) testo del ricorso e pedissequa ordinanza ovvero decreto di fissazione dell'udienza.

^ ^ ^ ^ ^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il valore della presente controversia in materia di pubblico impiego è indeterminabile, e che la stessa è soggetta al versamento del C.U. nella misura pari ad euro 259,00 + euro 259,00

Mantova-Roma, 27 luglio 2015

Avv. Cinzia Ganzerli

Avv. Domenico Naso

Avv. Guido Priori

N. 566 -1/15 R.G.

TRIBUNALE DI CREMONA
Via dei Tribunali n. 13 – tel. 0372 548 577 - 8
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giulia Di Marco

visto il ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di un provvedimento d'urgenza da emettere *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contradditorio;

rilevato che questo Tribunale si è già pronunciato su ricorsi analoghi a questo, respingendoli e revocando i provvedimenti d'urgenza emessi *inaudita altera* (vedi, a titolo esemplificativo, l'ordinanza del 6.08.2015 che ha definito il procedimento N. 380-1/2015 R.G.);

FISSA

l'udienza del **15 settembre 2015 ore 10.00** per l'esame dell'istanza cautelare;
assegna ai ricorrenti **termine fino al 20 agosto 2015** per notificare il ricorso e questo decreto all'amministrazione convenuta;

vista la motivata istanza presentata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

DISPONE

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provveda **entro il 4 settembre 2015** a pubblicare sul sito web istituzionale, sulla rete nazionale INTRANET e sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona copia del ricorso e di questo decreto;

FISSA

l'udienza del **27 aprile 2016, ore 10.00** per la trattazione del ricorso ex art. 414 c.p.c.
Cremona, 10.08.2015.

Il Giudice del Lavoro
Giulia Di Marco

TRIBUNALE DI CREMONA

E' copia conforme all'originale
Cremona, 11 AGO. 2015
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Tiziana Lusiardi)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Cinzia Ganzerli del foro di Mantova, dell'avv. Domenico Naso del Foro di Roma e dell'avv. Guido Priori del Foro di Cremona, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche del Tribunale di Cremona, ho notificato il suesteso atto a

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Suo Ministro pro tempore – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA-AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA, in persona del Suo Direttore Generale pro tempore, con domicilio ex lege in 25126 BRESCIA via S.CATERINA N.6, presso il procuratore legale pro tempore, Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Stato, mediante rimessa di copia conforme all'originale, a mezzo posta, in plico raccomandato, ai sensi di legge

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Allranda Antonietta
TRIBUNALE DI CREMONA
12 AGO 2015
A MEZZO SERVIZIO POSTALE
A NORMA DI LEGGE - CREMONA

A MEZZO SERVIZIO POSTALE
A NORMA DI LEGGE - CREMONA
12 AGO 2015
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Miranda Antonietta
TRIBUNALE DI CREMONA

833 Aleg